



TELEFONO AMICO MODENESE

Associazione **ONLUS** iscritta al Registro Provinciale del Volontariato di
Modena - LL.RR. 12-2005 e 3-1999 con decreto n. 761 del 14.06.1993
Sede legale: Via Scudari 20 – 41121 Modena
Recapito postale c/o C.S.V. (Centro Servizi Volontariato) Via Cittadella, 30 -
41123 MODENA
Codice Fiscale : **94020120369**
IBAN: **IT47 U030 6909 6061 0000 0162 149**
(linea locale **059-210818**)
linea unica nazionale **199-284-284**
<https://telefonoamicomodenesse.wordpress.com/>
modena@telefonoamico.it

aderente a



ASSEMBLEA STRAORDINARIA

VERBALE

Il giorno **mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 20.30** presso la sede associativa e operativa di Modena, si è riunita in seconda convocazione (a seguito di lettera di convocazione in data 7/5/2019, inviata via mail a tutti i volontari l'8/5/2019) l'Assemblea Straordinaria dei soci di Telefono Amico Modenese per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Adeguamenti statutarî previsti dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017 e seguenti);
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, Renata Cappi, la quale, constatato che in prima convocazione non era presente alcun socio e che in seconda convocazione sono presenti n. 22 soci aventi diritto al voto su n. **27** (**elenco firme in all. A**), verifica che 3 volontari presenti ne rappresentano per delega altri 3 assenti (**deleghe in allegati A1 – A2 – A3**).

Sono quindi presenti, personalmente o per delega, n° **25** volontari, che rappresentano la maggioranza dei soci. La Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita, come previsto dallo Statuto, e chiama a fungere da segretario il socio Osvaldo Mussatti.

Passa quindi ad illustrare il punto 1 all'ODG (Adeguamenti statutarî previsti dal Codice del Terzo Settore), richiamando brevemente i motivi della necessità di procedere all'approvazione in assemblea di un nuovo Statuto, in modifica di quello vigente, ed illustrando ciò che finora è stato fatto per adempiere a tale obbligo, e cioè:

- il nuovo Codice del Terzo Settore (CTS) prevede l'obbligo, per gli Enti iscritti al registro nazionale Aps, al registro regionale organizzazioni di volontariato e promozione sociale, e all'anagrafe onlus, di adeguare i loro statuti entro il 2 agosto 2019;
- le relative modifiche devono avvenire con assemblea ordinaria per adeguamenti obbligatori o con assemblea straordinaria come normale modifica di statuto, con relative maggioranze per adempimenti facoltativi o derogatori alle regole generali;
- a due componenti del consiglio direttivo (come da verbale n° 20 del 27 dicembre 2018) è stato dato l'incarico di provvedere a redigere una bozza di documento di raffronto in cui fossero evidenziate le modifiche da apportare allo statuto, al fine non solo di adeguarne il contenuto alla vigente normativa, ma anche di migliorarne il contenuto per corrispondere meglio alle esigenze dell'associazione;

- tali consiglieri hanno partecipato ad apposito seminario formativo sull'argomento, organizzato dal CSV di Modena il 25 marzo 2019;
- il consiglio direttivo, nella riunione n° 23 del 6-5-2019, ha preso visione del documento di raffronto di cui sopra, qui unito in **allegato B**),
- il verbale di tale riunione del consiglio, con il citato documento di raffronto, è stato inviato per e-mail a tutti gli associati in data 17 maggio 2019, in modo da consentire loro di prendere piena conoscenza del contenuto.

La Presidente chiede pertanto all'assemblea di pronunciarsi in merito alle modifiche proposte dal consiglio direttivo, contenute nel citato documento di raffronto in allegato B, ponendolo pertanto in votazione. Relativamente alla modalità di votazione la Presidente propone di procedere per alzata di mano (i soci in possesso di delega di un altro socio o di altri soci possono alzare anche la/de delega/deleghe), per ogni singolo articolo.

Chiede infine se c'è qualcuno contrario a tale modo di procedere e, non essendovene, tale modalità di votazione è accettata unanimemente dall'assemblea.

Sul punto 1 all'OdG i presenti, dopo ampia discussione, si esprimono come segue, relativamente alle modifiche statutarie proposte nel documento in allegato B):

- per tutti gli articoli ad eccezione del n° 19, i presenti approvano all'unanimità il testo modificato.
- per l'art. 19, per il quale erano proposte due opzioni, i presenti si esprimono come segue:
opzione a) - favorevoli 4;
opzione b) - favorevoli 21;

Pertanto, tenuto conto dell'esito delle suddette votazioni, i presenti deliberano di approvare lo statuto di Telefono Amico Modenese, nel nuovo testo contenuto nel documento in **allegato C**), che rispecchia quanto sopra deciso, e incaricano la Presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia entrate, la comunicazione della modifica della denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

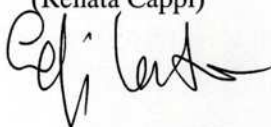
Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma tre dlgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa

2) Varie ed eventuali

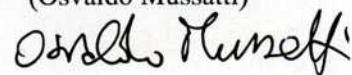
Non vi sono altre questioni da sottoporre all'assemblea.

L'Assemblea Straordinaria viene sciolta alle ore 22,00 e la riunione prosegue a livello di formazione permanente.

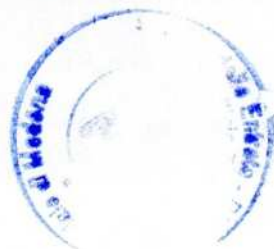
Il Presidente
(Renata Cappi)



Il Segretario
(Osvaldo Mussatti)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena
11 GIU. 2019
Registrato il
al n° 3093 Serie 3
Controsposti € 2200 (ESENTE)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(A. TRABUCCO)
Il Funzionario
Alessandro Mussatti



Telefono Amico Modenese – Assemblea Straordinaria

Allegato A)

29 maggio 2019 elenco volontari attivi - foglio firme

	Volontario		cod.	Firma di presenza
1	Gabriele	Gandini	130	<i>Gandini</i>
2	Renata	Cappi	156	<i>Renata Cappi</i>
3	Osvaldo	Mussatti	183	<i>Osvaldo Mussatti</i>
4	Paola	Lancelotti	272	<i>Paola Lancelotti</i>
5	Antonio	Giannuzzi	275	<i>Antonio Giannuzzi</i>
6	Marco	Panini	296	<i>Marco Panini</i>
7	Paola	Resca	318	<i>Paola Resca</i>
8	Gabriella	Santi	328	<i>Gabriella Santi</i> DELEGA
9	Lucia	Puviani	334	-ASSENTE-
10	Jessica	Mazzoli	337	<i>Jessica Mazzoli</i>
11	Paola	Ansaloni	338	<i>Paola Ansaloni</i>
12	Annalisa	Padalino	339	<i>Annalisa Padalino</i>
13	Marco Antonio	Magnanini	343	<i>Marco Antonio Magnanini</i>
14	Paola	Gardini	344	<i>Paola Gardini</i>
15	Barbara	Bruzzi	346	<i>Barbara Bruzzi</i>
16	Carla	Diani	351	<i>Carla Diani</i>
17	Maria Fiorella	Angelillo	362	DELEGA
18	Annalisa	Marazina	363	-ASSENTE-
19	Christina	Tisi	364	DELEGA
20	Luana	Ponzoni	366	<i>Luana Ponzoni</i>
21	Silvia	Cavana	367	<i>Silvia Cavana</i>
22	Filippo	Sentimenti	368	<i>Filippo Sentimenti</i>
23	Marianna	Cortese	369	<i>Marianna Cortese</i>
24	Innocenzo	Capano	370	<i>Innocenzo Capano</i>
25	Volodymyr	Hladysh	371	<i>Volodymyr Hladysh</i>
26	Federica	Gualtieri	372	<i>Federica Gualtieri</i>
27	Elisa	Calderoni	373	<i>Elisa Calderoni</i>

ALL. A1)

TELEFONO AMICO MODENESE**Assemblea Straordinaria****29 maggio 2019**

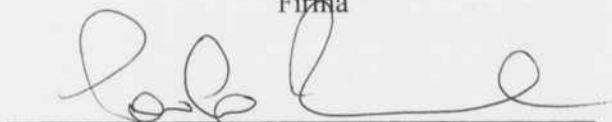
Il/la sottoscritto/a PAOLA BSCA codice 318
essendo impossibilitato a partecipare,

DELEGO A RAPPRESENTARMI

Il/la socio/a RENATA CAPP codice 156
rendendo fin d'ora rato e valido quanto da esso/a sarà deciso e votato.

Data 10.5.2019

Firma



ALL. A 2)

TELEFONO AMICO MODENESE**Assemblea Straordinaria****29 maggio 2019**

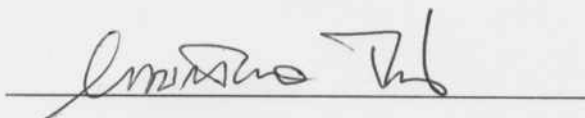
Il/la sottoscritto/a TISI CHRISTINA codice 364
essendo impossibilitato a partecipare,

DELEGO A RAPPRESENTARMI

Il/la socio/a SILVIA CAVANA codice 367
rendendo fin d'ora rato e valido quanto da esso/a sarà deciso e votato.

Data 28/5/19

Firma



ALL. A3)

TELEFONO AMICO MODENESE**Assemblea Straordinaria****29 maggio 2019**

Il/la sottoscritto/a ANGELILLO MARIA FIORELLA codice 362
essendo impossibilitato a partecipare,

DELEGO A RAPPRESENTARMI

Il/la socio/a OSVALDO RUSSA TULLI codice 183
rendendo fin d'ora rato e valido quanto da esso/a sarà deciso e votato.

Data 8/5/19

Firma

Angelillo Maria Fiorella

Allegato B)**Documento di raffronto ipotesi di statuto e Statuto vigente TAM**

nel testo modificato sono indicate così:

le aggiunte e il testo che viene cancellato

	Testo vigente TELEFONO AMICO MODENESE Associazione ONLUS iscritta al Registro Provinciale del Volontariato di Modena - LL.RR. 12-2005 e 3-1999 con decreto n. 761 del 14.06.1993 Sede legale: Via Scudari 20 – 41121 Modena Recapito postale c/o C.S.V. (Centro Servizi Volontariato) Via Cittadella, 30 – 41123 MODENA Codice Fiscale : 94020120369 IBAN: IT66D063851290707400001660H (linea locale 059-210818) linea unica nazionale 199-284-284 e-mail: modena@telefonoamico.it sito internet: www.telefonoamicomodenesese.it	aderente a 
---	--	---

	Testo modificato TELEFONO AMICO MODENESE ODV Associazione ONLUS iscritta al Registro Provinciale del Volontariato di Modena - LL.RR. 12-2005 e 3-1999 con decreto n. 761 del 14.06.1993 Sede legale: Via Scudari 20 – 41121 Modena e Recapito postale c/o C.S.V. (Centro Servizi Volontariato) Via Cittadella, 30 - 41123 MODENA Codice Fiscale : 94020120369 IBAN: IT66D063851290707400001660H IT47 U030 6909 6061 0000 0162 149 (linea locale 059-210818) linea unica nazionale 199-284-284 e-mail: modena@telefonoamico.it sito internet: www.telefonoamicomodenesese.it https://telefonoamicomodenesese.wordpress.com/	aderente a 
---	--	---

Testo vigente**Testo modificato**

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "TELEFONO AMICO MODENESE" come modificato dall'assemblea straordinaria del 4-6-2008 e dall'assemblea ordinaria del 24-11-2010 e dall'assemblea ordinaria del 21-11-2012	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "TELEFONO AMICO MODENESE ODV" come modificato dall'assemblea straordinaria del 4-6-2008 e dall'assemblea ordinaria del 24-11-2010 e dall'assemblea ordinaria del 21-11-2012 e dall'assemblea straordinaria del 29-05-2019
Art. 1 – SCOPO L'Associazione "Telefono Amico Modenese" è una privata istituzione apolitica, apartitica ed aconfessionale, costituita allo scopo di promuovere attività volte al soccorso, all'attuazione di	Art. 1 – SCOPO Tenuto conto che gli enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

forme di solidarietà umana, nella prospettiva della valorizzazione della persona, sia mediante il soccorso telefonico, sia con iniziative socioculturali, sia con apposite convenzioni con le istituzioni. L'attività prestata deve avere fini esclusivamente di solidarietà, deve essere di volontariato e di servizio, non solo informativo o promozionale, non rivolta ai propri aderenti, ma solamente a terzi e svolta in modo personale, gratuito, spontaneo, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte e con democraticità di strutture. L'attività deve essere svolta con prevalenza qualitativa e quantitativa dei volontari rispetto a quella di eventuali dipendenti dell'organizzazione. Non si prefigge scopo di lucro ed il servizio al telefono da parte dei suoi associati è gratuito.	solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione "Telefono Amico Modenese ODV" è una privata associazione apolitica, apartitica ed aconfessionale che può svolgere le seguenti attività previste all'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017 (anche CTS), comma 1 lettere: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS-; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare è costituita allo scopo di promuovere attività volte al soccorso, all'attuazione di forme di solidarietà umana, nella prospettiva della valorizzazione della persona, sia mediante il soccorso telefonico, o con altri strumenti mediatici, sia con iniziative socioculturali, sia con apposite convenzioni con le istituzioni. L'attività prestata deve avere fini esclusivamente di solidarietà, deve essere di volontariato e di servizio, non solo informativo o promozionale, non rivolta ai propri aderenti, ma solamente a terzi e svolta in modo personale, gratuito, spontaneo, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte e con democraticità di strutture. L'attività deve essere svolta con prevalenza qualitativa e quantitativa dei volontari rispetto a quella di eventuali dipendenti dell'organizzazione. Non si prefigge scopo di lucro ed il servizio al telefono da parte dei suoi associati è gratuito. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, ai sensi di legge. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17
--	---

	del Codice. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Ai fini del CTS non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Art. 2 – PATRIMONIO Il patrimonio-fondo comune dell'Associazione è costituito dai contributi associativi e da ogni altro contributo, sovvenzione, bene o diritto che ad essa pervenga da privati, enti o istituzioni.	Art. 2 – PATRIMONIO Il patrimonio-fondo comune dell'Associazione è costituito dai contributi associativi e da ogni altro contributo, sovvenzione, bene o diritto che ad essa pervenga da privati, enti o istituzioni. In base all'articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria. Ai fini di cui al comma 1 del predetto D.lgs., è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 3 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO L'ammontare del contributo associativo è stabilito dall'Assemblea ordinaria annuale che può esonerare dal versamento dei contributi l'associato non abiente.	Art. 3 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO L'ammontare del contributo associativo è stabilito dall'Assemblea ordinaria annuale che può esonerare dal versamento dei contributi l'associato non abiente.
Art. 4 – SEDE L'Associazione ha sede legale presso il Comune di Modena, Via Scudari 20. Successivi cambiamenti di sede possono essere decisi in qualunque momento dall'Assemblea dei soci senza ulteriori modifiche allo Statuto.	Art. 4 – SEDE L'Associazione ha sede legale presso il Centro di Servizi o per il Volontariato Via Cittadella 30 41123 Modena. Successivi cambiamenti di sede possono essere decisi in qualunque momento dall'Assemblea dei soci senza ulteriori modifiche allo Statuto.
Art. 5 – DURATA L'Associazione ha durata fino al 31.12.2050.	Art. 5 – DURATA L'Associazione ha durata fino al 31.12.2050. La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 6 – SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'Associazione per inattività o per impossibilità o difficoltà di conseguimento degli scopi sociali ed istituzionali o per altri motivi, sarà deliberato dall'Assemblea straordinaria, convocata con apposito ordine del giorno, con il voto favorevole di tre-quarti degli associati. In caso di scioglimento, tutte le attività, risultanti dal bilancio di liquidazione, saranno devolute ad ente o associazione avente analogo scopo istituzionale.	Art. 6 – SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'Associazione per inattività o per impossibilità o difficoltà di conseguimento degli scopi sociali ed istituzionali o per altri motivi, sarà deliberato dall'Assemblea straordinaria, convocata con apposito ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno i tre-quarti degli associati, in base all'articolo 21 del codice civile. In base all'articolo 9 del predetto D.lgs. 03/07/2017, n.117, al comma 1, è previsto che in caso di scioglimento, tutte le attività, risultanti dal bilancio di liquidazione, saranno devolute, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, (Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore), e salva destinazione imposta dalla legge, ad ente o associazione avente analogo scopo istituzionale.
Art. 7 – ASSOCIATI Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione coloro che condividendone le qualità e i metodi ne chiedono l'iscrizione, con esclusione delle persone giuridiche, previa partecipazione, con esito favorevole, al corso di formazione tenuto dall'associazione stessa. I corsi di formazione saranno tenuti da associati designati dal Consiglio Direttivo, al quale dovranno riferire in merito all'idoneità dell'aspirante volontario-turnista. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto di quanto riferito, delibererà in modo inappellabile sull'ammissione degli aspiranti volontari-turnisti. Per l'iscrizione all'associazione è richiesto il	Art. 7 – ASSOCIATI Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione coloro che condividendone le qualità e i metodi ne chiedono l'iscrizione, con esclusione delle persone giuridiche, previa partecipazione, con esito favorevole, al corso di formazione tenuto dall'associazione stessa. I corsi di formazione saranno tenuti da associati designati dal Consiglio Direttivo, al quale dovranno riferire in merito all'idoneità dell'aspirante volontario-turnista. In base all'articolo 23 del D.lgs. n. 117/2017, comma 1, il Consiglio Direttivo, tenuto conto di quanto riferito, delibererà in modo inappellabile sull'ammissione degli aspiranti volontari-

compimento del ventunesimo anno di età. E' escluso di diritto l'associato: a) che sia in mora da oltre tre mesi nel pagamento dei contributi associativi; b) che senza giustificato motivo non abbia partecipato ai turni di ascolto per oltre tre mesi consecutivi; c) che senza giustificato motivo non abbia partecipato ai corsi di formazione permanente per oltre 3 mesi consecutivi; d) che abbia divulgato, in modo certo e provato, notizie che costituiscono violazione dell'obbligo all'anonimato degli appellanti e dei turnisti in ascolto. L'esclusione per gravi motivi di un associato può inoltre essere deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di 2/3 dei presenti. Le dimissioni di un associato sono operanti sin dal momento della presentazione. Il dimissionario non può pretendere nulla dalla associazione. L'associato che, maturata un'anzianità di n° 5 anni dall'ammissione a socio, e (avendo svolto con costanza e impegno i propri turni all'ascolto e partecipato alle formazioni) senta di avere usurata la propria capacità al servizio attivo, ma di essere ancora disponibile a mettere a disposizione dell'associazione, nelle altre attività indispensabili di cui all'art. 8, l'esperienza maturata, può chiedere al Consiglio Direttivo di essere esentato dal servizio ai turni di ascolto.	turnisti. Per l'iscrizione all'associazione è richiesto il compimento del ventunesimo anno di età. E' escluso di diritto l'associato: a) che sia in mora da oltre tre mesi nel pagamento dei contributi associativi; b) che senza giustificato motivo non abbia partecipato ai turni di ascolto per oltre tre mesi consecutivi; c) che senza giustificato motivo non abbia partecipato ai corsi di formazione permanente per oltre 3 mesi consecutivi; d) che abbia divulgato, in modo certo e provato, notizie che costituiscono violazione dell'obbligo all'anonimato degli appellanti e dei turnisti in ascolto. L'esclusione per gravi motivi di un associato può inoltre essere deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di 2/3 dei presenti. La qualità di socio si perde: - per decesso; - per recesso o dimissioni; - per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito; - per esclusione: - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione - qualora, senza giustificato motivo, non abbia partecipato ai turni di ascolto e / o agli incontri programmati di formazione permanente per oltre tre mesi consecutivi; - persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. . Le dimissioni di un associato sono operanti sin dal momento della presentazione. Il dimissionario non può pretendere nulla dalla associazione. L'associato che, maturata un'anzianità di n. 5 anni dall'ammissione a socio, e (avendo svolto con costanza e impegno i propri turni all'ascolto e partecipato alle formazioni) senta di avere usurata la propria capacità al servizio attivo, ma di essere ancora disponibile a mettere a disposizione dell'associazione, nelle altre attività indispensabili di cui all'art. 8, l'esperienza maturata, può chiedere al Consiglio Direttivo di essere esentato dal servizio ai turni di ascolto.
Art. 7 BIS - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI I soci sono obbligati: a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della associazione; c) a versare il contributo associativo di cui all'art. 3; d) a prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.	Art. 7 BIS - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI I soci sono obbligati: a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della associazione; c) a versare il contributo associativo di cui all'art. 3; d) a prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto; c) ad accedere alle cariche associative; d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relative alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia.	I soci hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto; c) ad accedere alle cariche associative; d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia.
Art. 8 – OBBLIGHI Gli associati si impegnano a prestare almeno tre ore settimanali per un complessivo minimo di centoquarantaquattro ore annuali di servizio all'ascolto telefonico (o ad altre attività indispensabili alla vita dell'associazione, nei limiti previsti dal regolamento). Essi, anche quando cessino di far parte dell'Associazione, hanno l'obbligo di mantenere il segreto più rigoroso su tutto ciò che hanno appreso durante il servizio telefonico. Agli associati è vietato di esercitare, sugli appellanti, qualsiasi pressione ideologica, politica e confessionale.	Art. 8 – OBBLIGHI Gli associati si impegnano a prestare almeno tre ore settimanali per un complessivo minimo di centoquarantaquattro ore annuali di servizio all'ascolto telefonico (o ad altre attività indispensabili alla vita dell'associazione, nei limiti previsti dal regolamento). Essi, anche quando cessino di far parte dell'Associazione, hanno l'obbligo di mantenere il segreto più rigoroso su tutto ciò che hanno appreso durante il servizio telefonico. Agli associati è vietato di esercitare, sugli appellanti, qualsiasi pressione ideologica, politica e confessionale.
Art. 9 – FORMAZIONE Tutti gli associati sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione permanente.	Art. 9 – FORMAZIONE Tutti gli associati sono tenuti a partecipare ai corsi agli incontri programmati di formazione permanente. Il programma di formazione permanente è deliberato annualmente dal consiglio direttivo
Art. 10 – ANONIMATO Il turnista in ascolto deve mantenere il proprio anonimato e quello dell'appellante.	Art. 10 – ANONIMATO Il turnista in ascolto deve mantenere il proprio anonimato e quello dell'appellante.
Art. 11 – ORGANI Gli organi dell'associazione sono: - l'Assemblea degli associati; - il Consiglio direttivo; - il Presidente.	Art. 11 – ORGANI Gli organi dell'associazione sono: - l'Assemblea degli associati; - il Consiglio direttivo; - il Presidente. - l'organo di controllo contabile
Art. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA L'assemblea ordinaria annuale viene convocata dal Presidente con avviso esposto nei locali della sede operativa almeno 15 giorni prima della data stabilita, ogni anno entro il mese di novembre, con l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e con il seguente ordine del giorno: 1. esame ed approvazione della relazione morale ed operativa dell'anno precedente; 2. esame ed approvazione della relazione economico-finanziaria dell'anno precedente; 3. esame ed approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente; 4. esame ed approvazione del conto economico e finanziario di previsione per l'anno in corso; 5. determinazione delle quote sociali per l'anno in corso; 6. elezione dei membri del Consiglio Direttivo per l'anno in corso; 7. elezione del Presidente per l'anno in corso; 8. elezione di due revisori dei conti per l'anno in corso. Possono essere posti all'ordine del giorno dell'assemblea anche altri oggetti di interesse sociale. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della	Art. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA In base alle previsioni dell'articolo 25, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, l'assemblea ordinaria annuale viene convocata dal Presidente con avviso esposto nei locali della sede operativa almeno 15 giorni prima della data stabilita, ogni anno entro il mese di novembre, con l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e con il seguente ordine del giorno: 1. esame ed approvazione della relazione morale ed operativa dell'anno precedente; 2. esame ed approvazione della relazione economico-finanziaria dell'anno precedente; 3. esame ed approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente; 4. esame ed approvazione del conto economico e finanziario di previsione per l'anno in corso; 5. determinazione delle quote sociali per l'anno in corso; 6. elezione dei membri del Consiglio Direttivo per l'anno in corso; 7. elezione del Presidente per l'anno in corso; 8. elezione di due volontari incaricati del controllo dei conti per l'anno in corso, che andranno a formare l'organo di controllo contabile. Possono essere posti all'ordine del giorno dell'assemblea anche altri oggetti di interesse sociale. Spetta inoltre all'assemblea ordinaria: -l'eventuale revoca dei componenti del consiglio direttivo e

prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 c.c. è ridotto ad otto giorni. L'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali è prevista dal presente statuto una diversa maggioranza. L'assemblea è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.	dell'organo di controllo contabile; -di esprimersi sull'esclusione dei soci dall'associazione; -di esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati; - di deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione nei loro confronti; - di approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le eventuali modifiche al regolamento interno; - di deliberare su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo; Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 c.c. è ridotto ad otto giorni. L'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali è prevista dal presente statuto una diversa maggioranza. L'assemblea è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. In base all'articolo 24 del D.lgs. n. 177/2017, comma 2, ogni socio ha diritto ad un voto. In base al comma 3 del medesimo articolo, ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA L'Assemblea straordinaria dei soci viene convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità da parte del Consiglio Direttivo o dal Presidente e, se richiesto, da almeno 1/10 degli associati. La convocazione e lo svolgimento dell'assemblea avverranno con la stessa modalità dell'assemblea ordinaria. Le modifiche statutarie possono essere poste in votazione con la presenza della maggioranza dei soci ed approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA L'Assemblea straordinaria dei soci viene convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità da parte del Consiglio Direttivo o dal Presidente e, se richiesto, da almeno 1/10 degli associati. La convocazione e lo svolgimento dell'assemblea avverranno con la stessa modalità dell'assemblea ordinaria. Le modifiche statutarie possono essere poste in votazione con la presenza della maggioranza dei soci ed approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da un numero pari di membri (oltre il Presidente) non inferiore a 4 e non superiore a 1/3 degli associati, tutti eletti dall'Assemblea ordinaria annuale a maggioranza semplice dei votanti. Il numero sarà stabilito di volta in volta dall'assemblea. Verranno votati i candidati che avranno preventivamente dichiarata la propria disponibilità ad accettare la carica.	Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO In base all'articolo 26 del D.lgs. n. 117/2017, il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, composto da un numero pari di membri (oltre il Presidente) non inferiore a 4 e non superiore a 1/3 degli associati, tutti eletti dall'Assemblea ordinaria annuale a maggioranza semplice dei votanti. Il numero sarà stabilito di volta in volta dall'assemblea.

Nel caso che, per ottenere il numero dei membri, sia necessaria la scelta tra i candidati che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si provvederà ad una seconda votazione di ballottaggio. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio annuale e le relazioni programmatiche, che dovranno essere redatte dettagliatamente e con la massima trasparenza; prevede tutte le decisioni e i provvedimenti per la conduzione e l'attività dell'associazione nei limiti degli atti di ordinaria amministrazione in esecuzione e nel rispetto del presente statuto. Le cariche associative (intendendo per tali quelle riferite all'amministrazione attiva) sono conferite esclusivamente agli aderenti all'associazione.	Verranno votati i candidati che avranno preventivamente dichiarata la propria disponibilità ad accettare la carica e che risulteranno iscritti nel registro degli associati da almeno 6 mesi. Nel caso che, per ottenere il numero dei membri, sia necessaria la scelta tra i candidati che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si provvederà ad una seconda votazione di ballottaggio. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio annuale e le relazioni programmatiche, che dovranno essere redatte dettagliatamente e con la massima trasparenza; prevede tutte le decisioni e i provvedimenti per la conduzione e l'attività dell'associazione nei limiti degli atti di ordinaria amministrazione in esecuzione e nel rispetto del presente statuto. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo : - nomina al suo interno un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - predispone bilancio o rendiconto; - predispone proposta di bilancio preventivo; - propone ammontare del contributo annuale a carico dei soci; - delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; - delibera la proposta dell'eventuale regolamento interno e le sue variazioni; - provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci. Le cariche associative (intendendo per tali quelle riferite all'amministrazione attiva) sono conferite esclusivamente agli aderenti all'associazione.
Art. 15 – PRESIDENTE Il Presidente viene eletto dall'assemblea ordinaria annuale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Verranno votati i candidati che avranno preventivamente dichiarata la propria disponibilità ad accettare la carica. Se nessuno dei candidati otterrà la maggioranza dei votanti, si provvederà ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuti il maggior numero di voti. Qualora il Consiglio Direttivo verifichi l'assenza di candidature alla carica di Presidente, può deliberare, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria, che in assemblea si proceda all'elezione dei soli componenti il Consiglio Direttivo, aumentando di una unità il numero di cui all'art. 14 1° comma, e che il Presidente sia poi nominato in seno al medesimo, con decisione assunta dai componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli	Art. 15 – PRESIDENTE Il Presidente viene eletto dall'assemblea ordinaria annuale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Verranno votati i candidati che avranno preventivamente dichiarata la propria disponibilità ad accettare la carica e che risulteranno iscritti nel registro degli associati da almeno 6 mesi. Se nessuno dei candidati otterrà la maggioranza dei votanti, si provvederà ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora il Consiglio Direttivo verifichi l'assenza di candidature alla carica di Presidente, può deliberare, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria, che in assemblea si proceda all'elezione dei soli componenti il Consiglio Direttivo, aumentando di una unità il numero di cui all'art. 14 1° comma, e che il Presidente sia poi nominato in seno al medesimo, con decisione assunta dai componenti del Consiglio Direttivo.

promuove e coordina l'attività degli altri organi dell'associazione; presiede quelli collegiali e ha facoltà di convocarli. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni verranno assunte dal Vice Presidente che ogni anno verrà scelto e nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo.	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli promuove e coordina l'attività degli altri organi dell'associazione; presiede quelli collegiali e ha facoltà di convocarli. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni verranno assunte dal Vice Presidente che ogni anno verrà scelto e nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Art. 16 – TESORIERE Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, tiene l'amministrazione e la contabilità in conformità delle deliberazioni degli organi dell'associazione e ne è responsabile. Cura la riscossione dei contributi associativi e di quant'altro è di spettanza dell'associazione e provvede alle spese di normale amministrazione.	Art. 16 – TESORIERE Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, tiene l'amministrazione e la contabilità in conformità delle deliberazioni degli organi dell'associazione e ne è responsabile. Cura la riscossione dei contributi associativi e di quant'altro è di spettanza dell'associazione e provvede alle spese di normale amministrazione.
Art. 17 – SEGRETARIO Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri, esplica tutte le funzioni di segreteria ed in particolare tiene i libri degli associati, dei verbali delle riunioni degli organi collegiali ed ogni altro documento dell'associazione.	Art. 17 – SEGRETARIO Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri, esplica tutte le funzioni di segreteria ed in particolare tiene i libri degli associati, dei verbali delle riunioni degli organi collegiali ed ogni altro documento dell'associazione.
Art. 18 - REVISORI DEI CONTI I due revisori dei conti eletti dall'assemblea ordinaria annuale, riferiscono alla successiva assemblea ordinaria annuale sulla gestione economico-finanziaria dell'associazione e sulla tenuta della contabilità.	Art. 18 - REVISORI DEI CONTI ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE In base all'articolo 30 del D.lgs. n. 117/2017, comma 6, i due volontari incaricati del controllo dei conti eletti dall'assemblea ordinaria annuale, costituiscono l'organo di controllo contabile e riferiscono alla successiva assemblea ordinaria annuale sulla gestione economico-finanziaria dell'associazione e sulla tenuta della contabilità.
Art. 19 - DURATA DELLE CARICHE – GRATUITÀ Il Presidente, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e i revisori dei conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.	Opzione a) Art. 19 – DURATA DELLE CARICHE – GRATUITÀ Il Presidente, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e i volontari incaricati del controllo contabile revisori dei conti rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
	Opzione b) Art. 19 - DURATA DELLE CARICHE – GRATUITÀ Il Presidente, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e i volontari incaricati del controllo contabile revisori dei conti rimangono in carica 3 anni e sono sempre rieleggibili una sola volta consecutiva. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Art. 20 – ASSICURAZIONE I soci volontari verranno assicurati come previsto dall'art.4 della legge 11.8.1991 n.266.	Art. 20– ASSICURAZIONE I soci volontari verranno assicurati come previsto dall'art.4 della legge 11.8.1991 n.266, i che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017.
	ART. 21 - RINVIO Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
	Art. 22 - Clausola compromissoria Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e

	neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal direttore del Centro Servizio al Volontariato di Modena. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.
	ART. 23 – NORME TRANSITORIE Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Allegato C)**TELEFONO AMICO MODENESE ODV**

aderente a

Associazione iscritta al Registro Provinciale del Volontariato di Modena -

LL.RR. 12-2005 e 3-1999 con decreto n. 761 del 14.06.1993

Sede legale e Recapito postale c/o C.S.V. (Centro Servizi Volontariato)

Via Cittadella, 30 - 41123 MODENA

Codice Fiscale : **94020120369**IBAN: **IT47 U030 6909 6061 0000 0162 149**(linea locale **059-210818**)linea unica nazionale **199-284-284****e-mail:** modena@telefonoamico.itsito internet: <https://telefonoamicomodenesse.wordpress.com/>**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"TELEFONO AMICO MODENESE ODV"**

come modificato

dall'assemblea straordinaria del 4-6-2008

e dall'assemblea ordinaria del 24-11-2010

e dall'assemblea ordinaria del 21-11-2012

e dall'assemblea straordinaria del 29-05-2019

Art. 1 - SCOPO

Tenuto conto che gli enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione **"Telefono Amico Modenese ODV"** è una privata associazione apolitica, apartitica ed aconfessionale che può svolgere le seguenti attività previste all'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017 (anche CTS), comma 1 lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS ;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto so-

lendale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare è costituita allo scopo di promuovere attività volte al soccorso, all'attuazione di forme di solidarietà umana, nella prospettiva della valorizzazione della persona, sia mediante il soccorso telefonico, o con altri strumenti mediatici, sia con iniziative socioculturali, sia con apposite convenzioni con le istituzioni. L'attività prestata deve avere fini esclusivamente di solidarietà, deve essere di volontariato e di servizio, non solo informativo o promozionale, non rivolta ai propri aderenti, ma solamente a terzi e svolta in modo personale, gratuito, spontaneo, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte e con democraticità di strutture. L'attività deve essere svolta con prevalenza qualitativa e quantitativa dei volontari rispetto a quella di eventuali dipendenti dell'organizzazione.

Non si prefigge scopo di lucro ed il servizio da parte dei suoi associati è gratuito.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, ai sensi di legge

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del CTS non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 2 - PATRIMONIO

Il patrimonio-fondo comune dell'Associazione è costituito dai contributi associativi e da ogni altro contributo, sovvenzione, bene o diritto che ad essa pervenga da privati, enti o istituzioni. In base all'articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria. Ai fini di cui al comma 1 del predetto D.lgs., è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

L'ammontare del contributo associativo è stabilito dall'Assemblea ordinaria annuale che può esonerare dal versamento dei contributi l'associato non abbiente.

Art. 4 - SEDE

L'Associazione ha sede legale presso il Centro di Servizi o per il Volontariato Via Cittadella 30 - 41123 Modena. Successivi cambiamenti di sede pos-

sono essere decisi in qualunque momento dall'Assemblea dei soci senza ulteriori modifiche allo Statuto.

Art. 5 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 6 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione per inattività o per impossibilità o difficoltà di conseguimento degli scopi sociali ed istituzionali o per altri motivi, sarà deliberato dall'Assemblea straordinaria, convocata con apposito ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno i tre-quarti degli associati, in base all'articolo 21 del codice civile.

In base all'articolo 9 del predetto D.lgs. 03/07/2017, n.117, al comma 1, è previsto che in caso di scioglimento, tutte le attività, risultanti dal bilancio di liquidazione, saranno devolute, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, (Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore), e salva destinazione imposta dalla legge, ad ente o associazione avente analogo scopo istituzionale.

Art. 7 - ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione coloro che condividendo le qualità e i metodi ne chiedono l'iscrizione, con esclusione delle persone giuridiche, previa partecipazione, con esito favorevole, al corso di formazione tenuto dall'associazione stessa. I corsi di formazione saranno tenuti da associati designati dal Consiglio Direttivo, al quale dovranno riferire in merito all'idoneità dell'aspirante volontario-turnista. In base all'articolo 23 del D.lgs. n. 117/2017, comma 1, il Consiglio Direttivo, tenuto conto di quanto riferito, delibererà in modo inappellabile sull'ammissione degli aspiranti volontari-turnisti. Per l'iscrizione all'associazione è richiesto il compimento del ventunesimo anno di età.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso o dimissioni;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
 - qualora, senza giustificato motivo, non abbia partecipato ai turni di ascolto e / o agli incontri programmati di formazione permanente per oltre tre mesi consecutivi;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

. Le dimissioni di un associato sono operanti sin dal momento della presentazione. Il dimissionario non può pretendere nulla dalla associazione.

L'associato che, maturata un'anzianità di n. 5 anni dall'ammissione a socio, e (avendo svolto con costanza e impegno i propri turni all'ascolto e partecipato alle formazioni) senta di avere usurata la propria capacità al

servizio attivo, ma di essere ancora disponibile a mettere a disposizione dell'associazione, nelle altre attività indispensabili di cui all'art. 8, l'esperienza maturata, può chiedere al Consiglio Direttivo di essere esentato dal servizio ai turni di ascolto.

Art. 7 BIS - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della associazione;
- c) a versare il contributo associativo di cui all'art. 3;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 8 - OBBLIGHI

Gli associati si impegnano a prestare almeno tre ore settimanali per un complessivo minimo di centoquarantaquattro ore annuali di servizio all'ascolto telefonico (o ad altre attività indispensabili alla vita dell'associazione, nei limiti previsti dal regolamento).

Essi, anche quando cessino di far parte dell'Associazione, hanno l'obbligo di mantenere il segreto più rigoroso su tutto ciò che hanno appreso durante il servizio telefonico.

Agli associati è vietato di esercitare, sugli appellanti, qualsiasi pressione ideologica, politica e confessionale.

Art. 9 - FORMAZIONE

Tutti gli associati sono tenuti a partecipare agli incontri programmati di formazione permanente.

Il programma di formazione permanente è deliberato annualmente dal consiglio direttivo

Art. 10 - ANONIMATO

Il turnista in ascolto deve mantenere il proprio anonimato e quello dell'appellante.

Art. 11 - ORGANI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.
- l'organo di controllo contabile

Art. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

In base alle previsioni dell'articolo 25, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, l'assemblea ordinaria annuale viene convocata dal Presidente con avviso esposto nei locali della sede operativa almeno 15 giorni prima della data stabilita, ogni anno entro il mese di novembre, con l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e con il seguente ordine del giorno:

1. esame ed approvazione della relazione morale ed operativa dell'anno pre-

cedente;

2. esame ed approvazione della relazione economico-finanziaria dell'anno precedente;

3. esame ed approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;

4. esame ed approvazione del conto economico e finanziario di previsione per l'anno in corso;

5. determinazione delle quote sociali per l'anno in corso;

6. elezione dei membri del Consiglio Direttivo per l'anno in corso;

7. elezione del Presidente per l'anno in corso;

8. elezione di due volontari incaricati del controllo dei conti per l'anno in corso, che andranno a formare l'organo di controllo contabile.

Possono essere posti all'ordine del giorno dell'assemblea anche altri oggetti di interesse sociale.

Spetta inoltre all'assemblea ordinaria:

- l'eventuale revoca dei componenti del consiglio direttivo e dell'organo di controllo contabile;

- di esprimersi sull'esclusione dei soci dall'associazione;

- di esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

- di deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione nei loro confronti;

- di approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le eventuali modifiche al regolamento interno;

- di deliberare su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 c.c. è ridotto ad otto giorni. L'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali è prevista dal presente statuto una diversa maggioranza. L'assemblea è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

In base all'articolo 24 del D.lgs. n. 177/2017, comma 2, ogni socio ha diritto ad un voto. In base al comma 3 del medesimo articolo, ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria dei soci viene convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità da parte del Consiglio Direttivo o dal Presidente e, se richiesto, da almeno 1/10 degli associati.

La convocazione e lo svolgimento dell'assemblea avverranno con la stessa modalità dell'assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci interve-

nuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

In base all'articolo 26 del D.lgs. n. 117/2017, il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, composto da un numero pari di membri (oltre il Presidente) non inferiore a 4 e non superiore a 1/3 degli associati, tutti eletti dall'Assemblea ordinaria annuale a maggioranza semplice dei votanti. Il numero sarà stabilito di volta in volta dall'assemblea.

Verranno votati i candidati che avranno preventivamente dichiarata la propria disponibilità ad accettare la carica e che risulteranno iscritti nel registro degli associati da almeno 6 mesi.

Nel caso che, per ottenere il numero dei membri, sia necessaria la scelta tra i candidati che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si provvederà ad una seconda votazione di ballottaggio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo :

nomina al suo interno un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

predispone bilancio o rendiconto;

predispone proposta di bilancio preventivo;

propone ammontare del contributo annuale a carico dei soci;

delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

delibera la proposta dell'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Le cariche associative (intendendo per tali quelle riferite all'amministrazione attiva) sono conferite esclusivamente agli aderenti all'associazione.

Art. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'assemblea ordinaria annuale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Verranno votati i candidati che avranno preventivamente dichiarata la propria disponibilità ad accettare la carica e che risulteranno iscritti nel registro degli associati da almeno 6 mesi. Se nessuno dei candidati otterrà la maggioranza dei votanti, si provvederà ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora il Consiglio Direttivo verifichi l'assenza di candidature alla carica di Presidente, può deliberare, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria, che in assemblea si proceda all'elezione dei soli componenti il Consiglio Direttivo, aumentando di una unità il nu-

mero di cui all'art. 14 1° comma, e che il Presidente sia poi nominato in seno al medesimo, con decisione assunta dai componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli promuove e coordina l'attività degli altri organi dell'associazione; presiede quelli collegiali e ha facoltà di convocarli. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni verranno assunte dal Vice Presidente che ogni anno verrà scelto e nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 16 - TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, tiene l'amministrazione e la contabilità in conformità delle deliberazioni degli organi dell'associazione e ne è responsabile. Cura la riscossione dei contributi associativi e di quant'altro è di spettanza dell'associazione e provvede alle spese di normale amministrazione.

Art. 17 - SEGRETARIO

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri, esplica tutte le funzioni di segreteria ed in particolare tiene i libri degli associati, dei verbali delle riunioni degli organi collegiali ed ogni altro documento dell'associazione.

Art. 18 - ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

In base all'articolo 30 del D.lgs. n. 117/2017, comma 6, i due volontari incaricati del controllo dei conti eletti dall'assemblea ordinaria annuale, costituiscono l'organo di controllo contabile e riferiscono alla successiva assemblea ordinaria annuale sulla gestione economico-finanziaria dell'associazione e sulla tenuta della contabilità.

Art. 19 - DURATA DELLE CARICHE - GRATUITÀ

Il Presidente, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e i volontari incaricati del controllo contabile rimangono in carica 3 anni e sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Art. 20- ASSICURAZIONE

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

ART. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal direttore del Centro Servizio al Volontariato

di Modena.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

ART. 23 - NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.